





## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Il reclamante, inoltre, deduceva come la squalifica comminata risultasse manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità dell'episodio, all'assenza di precedenti disciplinari rilevanti, all'assenza di dolo specifico nell'azione contestata, alla mancanza di conseguenze fisiche per gli altri partecipanti alla gara.

Era pertanto richiesta una sostanziale riduzione della squalifica inflitta nel provvedimento impugnato.

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza emessa in data 29/05/2026, comunicata in pari data, fissava la camera di consiglio per il giorno 3 giugno 2026, da tenersi anche in modalità da remoto su piattaforma per videoconferenze Zoom.

Nella descritta camera di consiglio, sono comparsi la parte reclamante personalmente unitamente ai dirigenti della Arieti Rugby Este ASD nelle persone dei signori Alessio Milani, Vicepresidente, e Luca Carriero, Direttore tecnico e allenatore.

Tutti insistevano per l'accoglimento del reclamo evidenziando un minor disvalore della condotta che, tuttavia, non veniva contestata e di cui non veniva chiesta una diversa qualificazione.

La Corte, quindi, si riuniva in camera di consiglio e, all'esito, decideva riservandosi il deposito delle motivazioni.

### MOTIVI

In via preliminare, il Collegio osserva come il video offerto in comunicazione da parte reclamante, contenente l'episodio oggetto del reclamo, non possa essere preso in considerazione ai fini del decidere.

Al riguardo, questa Corte ribadisce di conformarsi al suo consolidato orientamento, confermato anche nelle più recenti decisioni, secondo cui l'episodio visto dal direttore di gara e risultante dal referto arbitrale, e che comunque non abbia causato lesioni gravi o gravissime, non rientra in alcuna delle ipotesi di cui al vigente articolo 41 del Regolamento di Giustizia, che consente l'utilizzo della prova video esclusivamente per errore di persona e per fatti violenti



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

volontariamente commessi a gioco fermo o estranei all'azione di gioco, non rilevati dal direttore di gara o comunque che abbiano causato lesioni gravi o gravissime.

Nel caso di specie, l'episodio sanzionato risulta nel referto arbitrale e non riguarda un errore di persona, né fatti violenti volontariamente commessi a gioco fermo o estranei all'azione di gioco che comunque abbiano causato lesioni gravi o gravissime e, pertanto, il filmato allegato al reclamo deve essere considerato inammissibile e non può essere visionato.

Sempre in via preliminare, si rappresenta che per costane giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R. il referto, al pari di altre fonti di prova privilegiate del nostro ordinamento, ha efficacia di piena prova fino a querela di falso.

Nello specifico, sui fatti oggetto di reclamo, l'arbitro della gara, Sig. Simone Florian, nel proprio referto ha scritto: *"al minuto 33 del primo tempo in una ruck, a seguito di una pulizia ritenuta irregolare dal Sig. Casotto Pietro, lo stesso tentava e colpiva con dei calci (no stamping) un giocatore a terra della squadra Rugby Piave. Tale azione violenta e non compatibile con lo spirito dello sport faceva sì che dopo questo evento "scoppiasse" una rissa. A fine partita il sig. Casotto veniva a scusarsi per quanto accaduto"*.

Nel merito, quindi, il Collegio osserva che il reclamante non ha sostanzialmente contestato quanto riportato nel referto, ha riconosciuto la propria condotta e l'addebito, non ha qualificato diversamente il fatto oggetto di sanzione e, quindi, è da considerarsi pacifico che nel caso di specie sia stata realizzata la fattispecie concreta di cui all'art. 27, comma 1, lett. o), del Regolamento di Giustizia che sanziona chi dà un calcio a un avversario con la squalifica da tre a dodici mesi.

Nel contempo, inoltre, si rileva che, malgrado il giocatore oggetto dell'infrazione fosse a terra, al Sig. Casotto non è stata contestata dal Giudice Sportivo la circostanza aggravante specifica di cui al comma 2, lett. b), dello stesso articolo 27, che prevede l'inasprimento della sanzione da un mezzo a un terzo quando l'autore dell'azione fallosa si sia approfittato della manifesta vulnerabilità della persona offesa.



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Inoltre, ancorché non provate, sono comunque irrilevanti le allegazioni del reclamante in merito ad eventuali precedenti falli dallo stesso subiti nella partita, in altre fasi e azioni di gioco, che ne avrebbero determinato la reazione, in quanto anche tale comportamento non può non essere considerato meritevole di sanzione, non potendosi giustificare la condotta volta a farsi giustizia da sé, in sostituzione degli ufficiali di gara.

Il Collegio, pertanto, considerate le circostanze e le modalità della condotta compiuta dal giocatore nell'episodio oggetto di reclamo, come descritta nel referto, valutata altresì la mancanza di conseguenze per il soggetto offeso, in ragione del proprio potere discrezionale di cui all'art. 14 del Regolamento di Giustizia, ritiene di rideterminare la squalifica in quattro mesi.

### **P.Q.M.**

- visti gli artt. 61, 14, 41, e 27/1, lett. o), (calcio), del Regolamento di Giustizia;
- accoglie il reclamo e, per l'effetto, in riforma del provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale - Comitato Regionale Veneto impugnato, sanziona il Sig. Pietro Casotto, giocatore e tesserato della Arieti Rugby Este ASD, con la squalifica di quattro mesi (dal 4/05/2026 al 3/09/2026 compresi);
- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 3 - 10 giugno 2026

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali

Corte Sportiva d'Appello  
Segretario  
Virginia Asaro